

# La violenza di genere e la tutela penale

Carditello 26 Gennaio 2022

Rossella Luglio

## DEFINIZIONE DI VIOLENZA DI GENERE

La Convenzione di Istanbul, all'art. 3, definisce:

- a) «La violenza nei confronti delle donne» come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b) con l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare, o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

## ART. 3 Convenzione « DEFINIZIONI »

Precisamente, la Convenzione di Istanbul, all'art. 3:

- c) con il termine “genere” fa riferimento a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini (stereotipi);
- d) con l'espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

## Con la Convenzione di Istanbul

- Si riconosce che le donne e le bambine sono esposte ad un alto rischio di violenza.
- Si riconosce che la violenza domestica colpisce soprattutto le donne.
- Si riconosce che i bambini sono vittime di violenza domestica diretta e soprattutto di violenza assistita.

# I REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- FEMMINICIDIO (art. 575 cp)
- VIOLENZA SESSUALE (art. 609 bis cp)
- MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA (art. 572 cp)
- DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO (art. 583 quinquies cp, c.d. reato di «sfregio» al viso, introdotto dalla L. 69/2019, Codice Rosso)
- ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis cp)
- DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI (art. 612 ter cp, c.d. Revenge porn, introdotto dal Codice Rosso)
- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE (art. 570 cp)

## IL FEMMINICIDIO

Nel nostro ordinamento giuridico penale non esiste una fattispecie criminosa *ad hoc* posta a tutela della violenza contro le donne per quanto concerne la commissione del c.d. *femminicidio*

Il FEMMINICIDIO corrisponde al reato di omicidio previsto in via generale dall'art. 575 cp :

- **Art. 575 «Omicidio».**

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

- **Art. 576 cp «Circostanze aggravanti. Ergastolo»**

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto previsto dall'articolo precedente è commesso:

5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, ...609 bis ...;

5.1) dall'autore del delitto previsto dall'art. 612 bis nei confronti della stessa persona offesa.

## **LA VIOLENZA SESSUALE**

### **Legge 15 febbraio 1996, n° 66**

- Iter legislativo turbolento, primi progetti nel 1979
- ruolo fondamentale del movimento femminista per aver messo in luce:
  - il ruolo della donna nella società
  - la tutela della dignità della donna
  - il suo diritto all'autodeterminazione sessuale

## LA VIOLENZA SESSUALE

### Legge 15 febbraio 1996, n° 66

Con la L. 66/96 *i delitti sessuali* trovano una nuova, fondamentale, collocazione sistematica all'interno del codice penale:

- sono espunti dal Titolo IX, Libro II, del codice penale, rubricato «**Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume**»
- e sono compresi all'interno del Titolo XII, Libro II, dedicato ai «**Delitti contro la persona**», nella sezione relativa ai «*Delitti contro la libertà personale*»

## LA VIOLENZA SESSUALE

### Legge 15 febbraio 1996, n° 66

- Una delle vicende che scosse l'opinione pubblica e che spinse ad una rimeditazione della fattispecie criminosa della violenza sessuale fu, tra le altre, anche il c.d. «Massacro del Circeo», avvenuto a settembre del 1975.
- Nel processo che ne seguì, la persona offesa sopravvissuta, Donatella Colasanti, fu difesa dall'avv. Tina Lagostena Bassi.
- Da tale processo nacque un documentario «Processo per stupro» che fu mandato in onda per la prima volta nel 1979, scuotendo le coscienze delle persone, che si resero conto di cosa accadeva in una aula di tribunale alla vittima di questi reati.



*Avv. Tina Lagostena Bassi*

# LA VIOLENZA SESSUALE

## Legge 15 febbraio 1996, n° 66

- «Presidente, Giudici,
- credo che innanzitutto io debba spiegare una cosa: perché noi donne siamo presenti a questo processo. Intendo prima di tutto Fiorella, poi le compagne presenti in aula, ed io, che sono qui prima di tutto come donna e poi come avvocato. Che significa questa nostra presenza? Ecco, **noi chiediamo giustizia**. Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non c'interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa. Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia, come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei tribunali, ed attraverso ciò che avviene nelle aule dei tribunali, **si modifichi quella che è la concezione socio-culturale del nostro Paese, si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto.** Noi donne abbiamo deciso, e Fiorella in questo caso a nome di tutte noi - noi le siamo solamente a lato, perché la sua è una decisione autonoma - di chiedere giustizia. Ecco, questa è la nostra richiesta.

**Legge 15 febbraio 1996, n° 66**  
**Art. 609-bis c.p.**  
**Violenza sessuale**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

## ART. 609 ter cp: Circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto (prima 16 anni);
- 5 bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
- 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;
- 5 sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'art. 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 14. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 10.

## ART. 609 ter cp: Circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale

Molto importante è stata l'introduzione di tale circostanza aggravante:

- 5-quater) l'aver commesso la violenza sessuale nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

Va evidenziato, infatti, anche, che talvolta la violenza sessuale matura nell'ambito della violenza domestica (coesistendo, dunque, con il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cp, di cui parleremo successivamente).

In questi casi, spesso nei Tribunali si fa fatica a riconoscere la sussistenza della violenza sessuale e la stessa donna maltrattata non si rende conto di aver subito anche questo tipo di reato.

## ART. 609 ter cp: Circostanze aggravanti del delitto di violenza sessuale

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione si è espressa più volte sul tema, in tali termini: “in tema di reati contro la libertà sessuale, integra la violazione dell’art. 609 bis cp qualsiasi forma di costringimento psico - fisico idonea ad incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all’interno di un tale rapporto un diritto all’amplesso, nè conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale”.

Inoltre “in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l’autore, per le violenze e minacce precedenti poste ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.(Nella fattispecie si trattava di due episodi di violenza sessuale, perpetrati dal marito nei confronti della moglie - dalla quale viveva da anni separato - costretta ad incontrarlo a seguito di ripetute minacce di morte e di comportamenti aggressivi)”.

## Violenza sessuale Quando si realizza?

Si realizza il reato di violenza sessuale ogni qual volta l'uomo costringe o tenta di costringere la donna, mediante violenza o minaccia o mediante abuso di autorità (es. rapporto medico-paziente; datore di lavoro-dipendente; insegnante-alunna; ecc.), a compiere un atto sessuale contro la sua volontà.

Perché si possa parlare di violenza sessuale non è necessario che ci sia penetrazione, ma si fa riferimento a qualsiasi atto sessuale non consensuale.

Sono vietati, dunque, non solo quindi i rapporti sessuali forzati: lo stupro (rapporti vaginali non voluti);

ma anche il commettere atti sessuali dolorosi o umilianti per la donna, o semplicemente da quest'ultima non voluti (es. rapporti anali e/o orali);

compresi scherzi e giochi sessuali non desiderati, l'obbligo di guardare pornografia o parteciparvi, i semplici palpeggiamenti non desiderati (es. del seno, la «pacca» sul sedere).

## Art. 609-quater Atti sessuali con minorenne

- Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
  - 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
  - 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.
- Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.
- Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
- Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

## Art. 609-quinquies Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque fa assistere un minore di anni 14 al compimento di atti sessuali ovvero mostra al medesimo materiale pornografico, al fine di indurlo a compiere o subire atti sessuali.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza

## Art. 609-octies Violenza sessuale di gruppo

- La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad [atti di violenza sessuale](#) di cui all'articolo [609 bis](#).
- Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.
- Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo [609 ter](#).
- La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato

## Art. 609-undecies Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli [600](#) (Riduzione in schiavitù), [600 bis](#) (Prostituzione minorile), [600 ter](#) (Pornografia minorile) e [600 quater](#) (Detenzione di materiale pornografico), (...) adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

## Art. 609-sexies Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli [609 bis](#), [609 ter](#), [609 quater](#), [609 octies](#) e [609 undecies](#) sono commessi in danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso il delitto di cui all'articolo [609 quinquies](#), il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.

## Art. 609-septies Querela di parte

- **I delitti previsti dagli articoli [609 bis](#) e [609 ter](#) sono punibili a [querela](#) della [persona offesa](#).**
- **Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi.**
- **La querela proposta è irrevocabile.**
- Si procede tuttavia d'ufficio:
  - 1.1) se il fatto di cui all'articolo [609 bis](#) è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;
  - 2.2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
  - 3.3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - 4.4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

## DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

### PREMESSA

Normalmente il P.M. esercita d'ufficio l'azione penale, tuttavia esistono dei casi eccezionali in cui l'esercizio dell'azione penale è subordinata all'esistenza di una **condizione di procedibilità: UNA DI QUESTE E' LA QUERELA;**

In mancanza di essa, per un certo *genus* di reati

(es. percosse ex art. 581 c.p.; lesioni personali semplici (582 cp), ecc), è impossibile iniziare le indagini e, quindi, non potrebbe promuoversi l'azione penale.

*La querela e` proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volonta`che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato”*

## DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

DUE SONO GLI ELEMENTI DI CUI SI COMPONE LA QUERELA:

1) LA NOTIZIA DI REATO;

2) LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' CHE SI VOGLIA PROCEDERE PENALMENTE IN ORDINE AL REATO E CHE SI VOGLIA LA PUNIZIONE DEL COLPEVOLE;

N.B. La manifestazione di volontà è la principale differenza della querela rispetto alla DENUNCIA (quest'ultima NON DEVE contenere necessariamente una manifestazione di volontà ma è sufficiente che venga data la notizia che è avvenuto un reato)

## DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA

## DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

### TITOLARITA' DIRITTO DI QUERELA

#### ART 120 C.P.

Il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato.

Dice l'art. 120 cp, al I co., che ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio ha diritto di querela.

Dunque, può sporgere querela il soggetto passivo del reato, il titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale

N.B. La persona offesa non è solo quella fisica, ma anche una persona giuridica (pubblica o privata) o un ente di fatto (associazioni, comitati...)

**IN QUESTI CASI IL DIRITTO SPETTERA' ALL'ORGANO COMPETENTE AD ADOTTARE LE DECISIONI DELLA VITA DELL'ENTE**

## DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA

## DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

### ART 120 C.P.

2) Nel caso di minori di 14 anni e interdetti per infermità di mente: la querela è proposta dal genitore o dal tutore;

3) Nel caso di minori che hanno compiuto gli anni 14 e di inabilitati:

- possono proporre querela ;
- in loro vece possono altresì proporla i genitori, il tutore o il curatore anche contro la volontà degli stessi; **N.B.** in questo caso la rinuncia fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore non preclude al minore la possibilità di proporre querela;

## DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

### REMISSIONE DELLA QUERELA

- manifestazione di volontà con la quale si toglie efficacia alla querela già presentata;
- Può essere **ESPRESSA O TACITA**;
- Può essere compiuta dal querelante (personalmente o a mezzo di un procuratore speciale);
- può essere fatta solo dalla persona offesa dal reato;
- Può essere **PROCESSUALE** (ovvero fatta in sede di processo, nel corso del giudizio e va effettuata con le stesse forme della rinuncia espressa); **EXTRAPROCESSUALE** (se resa al di fuori dal processo);
- la remissione **DEVE ESSERE ACCETTATA** dal querelato (personalmente o a mezzo di procuratore speciale), con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di PG che deve trasmetterla immediatamente all'autorità.

## DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA

## DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

## TERMINE PER PROPORRE QUERELA (ART. 124 C.P.)

Salvo che la legge disponga diversamente:

- il diritto di querela puo' essere esercitato entro TRE MESI dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato;  
(salvo per alcuni reati per i quali il termine è diverso Es. stalking ex art. 612 bis c.p., 6 mesi; violenza sessuale ex art. 609 bis, 12 mesi N.B. in tale ultimo caso la querela proposta è irrevocabile!!!)

## DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

### DIFFERENZE TRA DENUNCIA- QUERELA :

#### LA DENUNCIA:

- è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio, ne informa il PM o un ufficiale di PG;

#### LA QUERELA:

- è la dichiarazione con la quale la persona offesa che ha subito un reato esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.

## DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

IN PARTICOLARE: differenze tra querela e denuncia

### QUERELA:

- può essere proposta da ogni persona offesa dal reato per il quale non debba procedersi d'ufficio;
- può essere proposta entro il termine di tre mesi (o nel termine superiore per alcune specifiche ipotesi di reato es. violenza sessuale);
- Si sostanzia su due elementi, notizia di reato e manifestazione di volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo;

## DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA

## DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

### DENUNCIA:

- Può essere presentata da chiunque (non solo dalla persona offesa);
- Non deve necessariamente contenere una manifestazione di volontà ma è sufficiente che venga data la notizia che è avvenuto un fatto di reato;
- Se è facoltativa (non è previsto alcun termine per la sua presentazione);
- Se è obbligatoria (es. se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato) apposite disposizioni stabiliscono il termine per la sua proposizione.

**DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA**  
**DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE**

**DIFFERENZA SOSTANZIALE :**

**la querela può essere oggetto di RIMESSIONE la denuncia no**

N.B. per i reati procedibili d'ufficio lo Stato non permette che la persona offesa rimetta la denuncia perché detiene Esso stesso un interesse giuridicamente rilevante a reprimere la commissione di quei fatti di reato.

DIFFERENZA TRA MERA DENUNCIA E DENUNCIA-QUERELA

DIFFERENZA TRA PROCEDIBILITA' DI UFFICIO ED A QUERELA DI PARTE

IN CONCLUSIONE:

Il legislatore ha posto una regola secondo cui: per la procedibilità di alcuni reati è necessario che la persona offesa chieda che venga punito il colpevole (QUERELA), mentre per altri reati (più gravi) è sufficiente che giunga la notizia di reato all'autorità (DENUNCIA) indipendentemente da tale manifestazione di volontà

## ART. 572 cp: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

- I comma: Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
- La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi (codice rosso).
  - Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
- Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato [\(Codice Rosso\)](#) (Violenza Assistita).

## ART. 572 cp: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

### Violenza assistita

Soprattutto nei casi di violenza domestica, è difficile pensare che gli eventuali figli della donna vittima di maltrattamenti restino esclusi da tale problematica.

Gli studi hanno dimostrato che l'esposizione dei figli minori a qualsiasi tipo di maltrattamento perpetrato ai danni di una figura di riferimento affettivo può comportare gravi ripercussioni sullo sviluppo dei bambini, sia quando essi facciano esperienza di tali atti direttamente (quando avvengono direttamente nel loro campo percettivo) che indirettamente (percependone gli effetti).

## ART. 572 cp: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Quali sono le condotte che danno luogo al reato di maltrattamenti in famiglia?

- Violenza fisica
- Violenza psicologica
- Violenza economica

posta in essere reiteratamente, così da rendere abitualmente dolorosa ed avvilita la vita della donna che ne è vittima.

## ART. 572 cp: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

### VIOLENZA FISICA

Include azioni quali spingere, strattonare, tirare i capelli, schiaffeggiare, scuotere, picchiare, prendere a calci e pugni, colpire con un oggetto o con un'arma, bruciare, mordere, tentare di strangolare, pugnalarlo, torturare (Percosse, Lesioni personali).

Sono violenza fisica anche comportamenti di trascuratezza quali la privazione del cibo e di cure mediche o il sequestro, o il lanciare e rompere oggetti come segno di intimidazione (danneggiamento, sequestro di persona).

## ART. 572 cp: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

### VIOLENZA PSICOLOGICA

Comprende comportamenti che puntano a danneggiare l'identità e l'autostima della donna: sarcasmo eccessivo, maldicenze, osservazioni maliziose o umilianti, minacce e intimidazioni rivolte anche ai figli, ai membri della famiglia della donna, amici o animali domestici; disprezzo, brutalità, insulti in pubblico, costrizioni a comportamenti contrari alle credenze della donna, forme di disprezzo, svalorizzazione (Ingiurie, Minacce).

La violenza psicologica si esprime anche attraverso l'isolamento della donna dagli amici e dalla famiglia e la privazione dei legami affettivi.

Le donne maltrattate psicologicamente corrono un rischio molto alto di essere vittime di violenza fisica e sessuale.

## ART. 572 cp: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

### VIOLENZA ECONOMICA

Alla violenza sessuale, fisica, psicologica, spesso si affianca anche una forma di violenza di natura economica che si manifesta in *“un insieme di atti di violenza finalizzati a mantenere la vittima in una condizione di subordinazione e dipendenza, impedendole l’accesso alle risorse economiche, sfruttandone la capacità di guadagno, limitandone l’accesso ai mezzi necessari per l’indipendenza, resistenza e fuga”* (UNWomen, 2015).

## ART. 572 cp: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

### VIOLENZA ECONOMICA

L'esercizio di un controllo ingiusto sulle risorse comuni, al fine di creare una dipendenza economica, sia che si tratti di controllare l'accesso al denaro della coppia sia di impedire alla partner di lavorare o di perfezionare la propria istruzione, sia di negare i diritti della donna sulle proprietà. Costringere a firmare documenti, a intraprendere iniziative economiche, a volte truffe, oppure costringere la donna ad affrontare tutte le spese familiari esclusivamente con le sue risorse o imporre impegni economici non voluti.

## ART. 572 cp: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Nel nostro ordinamento la violenza economica non è espressamente definita nel codice penale



## ART. 572 cp: Maltrattamenti contro familiari e conviventi

La violenza economica è invece riconosciuta dalla Convenzione di Istanbul come forma di violenza psicologica.

- Nel contesto della recente indagine dell'agenzia europea per i diritti fondamentali sulla violenza alle donne, la violenza economica è inclusa tra le forme di violenza psicologica ed è stata registrata nel 40 % dei casi.
- La violenza economica viene commessa non soltanto nel corso della convivenza ma anche e prevalentemente viene commessa dagli ex partner dopo l'interruzione della relazione e della eventuale convivenza, spesso congiuntamente ad altri comportamenti controllanti aventi ad oggetto la gestione dell'affidamento condiviso dei figli

## Art. 570 c.p.

### Violazione degli obblighi di assistenza familiare

- Chiunque, abbandonando il [domicilio](#) domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.

- Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) [malversa](#) o [dilapida](#) i beni del figlio minore o del coniuge;

1.2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

- Il delitto è punibile a [querela](#) della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

- Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Articolo 583 quinquies Codice Penale

**Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**

- Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. (Codice Rosso)
- La ratio della norma corrisponde alla necessità di riconoscere alla deformazione dell'aspetto, attraverso lesioni permanenti al viso, un più grave disvalore rispetto alle altre lesioni gravissime, rendendola fattispecie autonoma di reato con un trattamento sanzionatorio grave, proprio per punire un fenomeno in progressivo aumento negli ultimi anni, sia in Italia che in Europa.

*VIOLENZA DI GENERE E TUTELA PENALE*

**FINE**